

mipaft

ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo

OPPORTUNITA' E SFIDE ALLA LUCE DELLA NUOVA LEGGE SULLE PIANTE OFFICINALI

**Testo Unico in materia di coltivazione, raccolta e prima
trasformazione delle piante officinali
Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n.75**

**Villa Manin – Passariano (UD)
25 marzo 2019**



**Dr. Alberto Manzo
Direzione Generale per la Promozione della Qualità
Agroalimentare e dell'Ippica
Ufficio PQAI 2**



Il MiPAAF ha istituito nel 2011 il **Tavolo di Filiera sulle Piante Officinali** al fine di:

1. **Fornire risposte immediate** a diverse Associazioni del settore (FIPPO, Assoerbe, SISTE, ecc.) che avevano fatto richiesta formale al MiPAAF di istituire un Tavolo di Filiera sulle Piante Officinali, al fine di avviare un confronto tra le diverse Istituzioni preposte alla valorizzazione di questo settore;
2. **Aggiornare, anche dal punto di vista normativo**, il settore tenendo conto della sua significativa espansione;
3. **Chiarire** la definizione di prodotto erboristico, definirne i requisiti, l'etichettatura, le modalità di distribuzione e di vendita per favorire il rilancio del settore;
4. **Garantire** al settore delle piante officinali, soprattutto se si tratta di specie autoctone e/o spontanee, caratteristiche di multidisciplinarietà, in un'ottica di salvaguardia del territorio e dell'ambiente.

Il Tavolo di Filiera delle Piante Officinali

- Istituzione formale del Tavolo di filiera con il Decreto Ministeriale n. 15391 del **10 dicembre 2013**;
- Stesura della bozza definitiva del Piano di settore da parte dei Gruppi di lavoro istituiti con D.M. n.66562 del 20 dicembre 2013;
- Approvazione del **Piano del Settore Piante Officinali** presso la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il **20 aprile 2014**.
- **Ai sensi dell'art.5 della Legge n.75 del 21 maggio 2018 è stato aggiornato il Tavolo tecnico con D.M. 17 gennaio 2019 n.492**



mipaft

ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo

Il settore della Piante Officinali in Italia *

- **7.000 ettari** coltivati circa;
- **1.000/3000** tra operatori del settore ovvero aziende di prima trasformazione e commercio all'ingrosso, produzione (coltivatori e raccoglitori), piccole aziende artigiane e commerciali, importatori ed esportatori, brokers e intermediari puri.
- oltre **2.000** (forse di più) marchi commerciali che impiegano le piante officinali nei loro prodotti.

* Fonte Fippo, Ismea, Europam

mipaft

ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo

Produzione di officinali nell'UE*

Polonia: 100.000 Ha
Bulgaria: 37.000
Francia 35.000 Ha
Germania 11.000 Ha
Austria 8.000 Ha
Italia 7.000 Ha
Spagna 7.000 Ha
Croazia 5.000 Ha



Grecia, Ungheria, Slovenia superfici inferiori ai 1.500 Ha

Raccolta su spontaneo nei vicini Balcani, Albania, Montenegro, Macedonia e in Romania, Bulgaria, Moldavia, Ucraina

*Fonte: Europam, FIPPO, altri

Osservatorio Economico del settore delle piante officinali (2013)

- <300 piante di specie officinali di principale interesse per il mercato nazionale di provenienza anche estera
- Italia importa 35 mila tonnellate/anno e produce 3.000-4.000 tonnellate
- Utilizzo in Italia 75% food e 25% salute e benessere
- Delle **296 specie officinali** censite:
 - **160 coltivate (54%),**
 - **73 spontanee (25%)**
 - **63 coltivate e spontanee (21%)**
 - **142,** corrispondenti al 48% del totale, sono coltivate o coltivabili nel nostro paese.

OSSERVATORIO ECONOMICO PIANTE OFFICINALI

SETTORE AGRICOLO

Nell'ultimo decennio è stato profondamente investito dai cambiamenti del contesto di mercato:

Riforme della PAC:

- Smantellamento del sostegno dei prezzi e delle barriere commerciali
- Disaccoppiamento dei premi diretti agli agricoltori: eliminazione o forte riduzione dei contributi a singoli prodotti

Mercati internazionali instabili, aumento dei costi energetici e dei prezzi degli input agricoli



**Diversificazione, multifunzionalità,
nuove opportunità**

CONSUMO

Interesse dei nuovi consumatori per:

- **Salute**
- **Benessere**
- **Ecologia**
- **Prodotti innovativi, con funzioni specifiche**



mipaft

ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo

Le Piante Officinali

Le specie maggiormente utilizzate

mipaft

ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo

Specie botanica	superficie	Utilizzo prevalente
menta piperita e dolce	253,54	olio essenziale
lavanda vera ed ibrida	178,77	olio essenziale
camomilla comune	123,1	prodotto secco
finocchio aromatico	78,21	prodotto secco
salvia officinale	68,45	prodotto secco
melissa	47,69	prodotto secco
camomilla romana	45,05	olio essenziale
passiflora incarnata	39,21	prodotto secco
coriandolo	37	prodotto secco
origano bianco	24,25	prodotto secco
psillio	23	prodotto secco
elicriso	22,44	olio essenziale
rosmarino	20,97	prodotto secco
assenzio romano pontico e gentile	18,62	prodotto secco
santoreggia	17,3	prodotto secco
ortica	15,1	prodotto secco

Piante con maggior impatto sul mercato (> 100.000 kg/anno) - coltivate anche in Italia

NOME BOTANICO	COLTIVATA ANCHE IN ITALIA
<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	
<i>Allium cepa</i> L.	SI
<i>Allium sativum</i> L.	SI
<i>Aloe</i> spp.	SI
<i>Artemisia absinthium</i> L.	SI
<i>Artemisia pontica</i> L.	SI
<i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze	
<i>Carthamus tinctorius</i> L.	SI
<i>Cassia angustifolia</i> Vahl.	
<i>Cinchona succirubra</i> Pav. ex Klotzsch	
<i>Citrus x aurantium</i> subsp. <i>amara</i> (Link) Engl.	SI
<i>Coriandrum sativum</i> L.	SI
<i>Crataegus</i> spp.	SI
<i>Curcuma zedoaria</i> (Christm.) Roscoe	
<i>Cynara scolymus</i> L.	SI
<i>Equisetum arvense</i> L.	
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	SI
<i>Gentiana lutea</i> L.	SI
<i>Ginkgo biloba</i> L.	SI
<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	SI

NOME BOTANICO	COLTIVATA ANCHE IN ITALIA
<i>Juniperus communis</i> L.	SI
<i>Matricaria chamomilla</i> L.	SI
<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall.	SI
<i>Origanum</i> spp.	SI
<i>Panax ginseng</i> C.A. Meyer	
<i>Passiflora incarnata</i> L.	SI
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	SI
<i>Pimpinella anisum</i> L.	SI
<i>Piper nigrum</i> L.	
<i>Plantago ovata</i> Phil.	
<i>Rheum palmatum</i> var. <i>tanguticum</i> Maxim. ex Regel	SI
<i>Rosa canina</i> L.	SI
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	SI
<i>Ruscus aculeatus</i> L.	
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	SI
<i>Taraxacum officinale</i> Webb	
<i>Tilia</i> spp.	
<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	SI
<i>Valeriana officinalis</i> L.	SI
<i>Vitis vinifera</i> L.	SI

Le Piante Officinali in Italia

Assenzio gentile	Piemonte, Sardegna
Assenzio romano	Piemonte, Emilia Romagna e Lombardia
Bardana	Toscana, Abruzzo, Emilia, Veneto, ecc.
Bergamotto	Calabria
Borragine	Emilia, Lombardia, Toscana, ecc.
Calendula	Emilia, Lombardia, Marche, Sicilia, piccole superfici altre regioni
Camomilla comune	Toscana, Puglia, Piemonte, Abruzzo, Campania e piccole superfici altre regioni
Camomilla romana	Piemonte
Carciofo	Toscana e piccole superfici altre regioni
Cardo mariano	Abruzzo, Sardegna, Marche e Sicilia
Coriandolo	Piemonte, Sicilia e piccole superfici altre regioni
Dragoncello	Piemonte e piccole superfici in altre regioni
Frassino da manna	Sicilia (Palermo)
Galega	Emilia, Marche e piccole superfici in altre regioni
Gelsomino	Non rilevante
Genepì	Piemonte
Genziana maggiore	Lazio e piccole superfici in altre regioni
Giaggiolo	Toscana e piccole superfici in altre regioni
Iperico	Piemonte, Umbria, Toscana, Lombardia, Marche, Abruzzo, Lazio e in molte altre regioni
Issopo	Piemonte, Emilia, Marche, ecc.
Lavanda e lavandino	Piemonte, Liguria, Emilia, Marche, Abruzzo e piccole superfici in altre regioni

Le Piante Officinali in Italia

Lino	Toscana
Liquirizia	Calabria, Sud Italia
Malva	Toscana, Piemonte, Marche, Veneto, ecc.
Manna	Sicilia
Meliloto	Marche
Melissa	Piemonte, Toscana, Emilia, Lombardia, Marche e piccole superfici in altre Regioni
Menta piperita	Piemonte e piccole superfici in altre regioni
Origano	Sicilia e piccole superfici in altre regioni del nord e del sud
Passiflora incarnata	Toscana, Marche, Abruzzo e in altre regioni
Psillio	Umbria, Toscana, Emilia, Marche e Sicilia
Rosmarino	Lombardia, Liguria, Piemonte, Emilia, Sardegna e in moltissime altre Regioni
Salvia officinale	Piemonte, Emilia, Lombardia, Toscana e in moltissime altre Regioni
Salvia sclarea	Piemonte, Abruzzo, Emilia, Marche
Santoreggia	Piemonte, Veneto, Umbria e in altre regioni
Tarassaco officinale	Toscana, Piemonte e in altre regioni
Tiglio	Marche e Emilia
Timo	Piemonte, Emilia, Lazio, Sardegna e in moltissime altre regioni
Valeriana	Lombardia, Lazio e in altre regioni
Zafferano	Sardegna, Abruzzo, Umbria
Lino	Toscana


GLI SCAMBI DELL'ITALIA NEL 2012

COSA IMPORTIAMO ?

COSA ESPORTIAMO ?


Import (% in valore)

1.052 milioni di €



Export (% in valore)

470 milioni di €



Non considerando le aromatiche da consumo fresco, che interessano, comunque, gran parte delle produzioni, la domanda di prodotti officinali proviene:

🌿 per l'85% dalle industrie trasformatrici operanti nel settore farmaceutico, alimentare, liquoristico, delle bevande in genere e cosmetico

🌿 circa il 15% dalle erboristerie



Piante e persone

- I prodotti derivati dalle piante officinali sono usati come:
 - Alimenti
 - Spezie e aromatizzanti
 - Profumi e cosmetici
 - Farmaceutici e erboristici
 - Ricreativi



Nutraceutica




mipaft

ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo

Spezie e aromatizzanti



Profumi e cosmetici



mipaft

ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo

Farmaceutici e erboristici



Ricreativi



Le Leggi che regolamentavano la raccolta e la produzione delle piante officinali:

- **Legge 6 Gennaio 1931 n. 99** - Disciplina la coltivazione, la raccolta e il commercio delle piante officinali;
- **Regio Decreto 19 novembre 1931, n. 1793** - Decreto attuativo della Legge 6 gennaio 1931, n. 99, portante disposizioni sulla disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali
- **Regio Decreto 26 maggio 1932 n. 772** - Indica **54 piante officinali spontanee** che sono in grado di esplicare azioni terapeutiche, aromatiche e cosmetiche. Definisce il **nome botanico, le parti usate e i quantitativi di droga secca detenibile per uso familiare.**
- **Legge 30 Ottobre 1940 n. 1724** - Disciplina la raccolta e la vendita della camomilla;
- **Legge 9 Ottobre 1942 n. 1421** - Disciplina la raccolta e la vendita della digitale;
- **Circolare 8 Gennaio 1981 n. 1 del Ministero della Sanità.** *Suddivide in due categorie le erbe officinali con canali di commercializzazione distinti: farmacia e erboristeria. Richiama la necessità di registrazione per la commercializzazione dei prodotti medicinali a base di piante medicinali.*

Gruppi di lavoro del Tavolo tecnico Piante Officinali istituiti con Decreto Dipartimentale n.73436 del 19.10.2018

1. **Ricerca e Formazione** - Prof. Pistelli (Uni Pisa) e Prof. Di Renzo (Università Tor Vergata Roma)
2. **Elenco specie art.1 e Registri Varietali** - Dr. Manzo (MiPAAFT) e Dr. Bianchi (CREA)
3. **Criteri Piante Spontanee art.3** - Dr. Vidale (Università Padova) e Prof. De Feo (Università Salerno)
4. **Revisione Piano di settore** - Dr. Manzo e Dr. Primavera (FiPPO)
5. **Osservatorio Economico e Dati statistici** - dr.ssa Di Rollo (CIA) e Prof. Ievoli (Università Molise)

Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali

mipaft

ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo

Art. 1

Definizioni e ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo disciplina la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle "piante officinali".
2. Si intendono le piante cosiddette medicinali, aromatiche e da profumo nonché le alghe, i funghi macroscopici e i licheni. **Comprendono alcune specie vegetali che in considerazione delle loro proprietà e delle loro caratteristiche funzionali possono essere impiegate, anche in seguito a trasformazione, nelle categorie di prodotti per le quali ciò è consentito dalla normativa di settore, previa verifica del rispetto dei requisiti di conformità richiesti.**
3. **Con decreto del MiPAAF, di concerto con Minambiente, e Minsalute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro sei mesi, è definito l'elenco delle specie di piante officinali coltivate ai fini del presente decreto.**
4. Il risultato dall'attività di coltivazione o di raccolta delle singole specie di piante officinali, può essere impiegato direttamente, oppure essere sottoposto ad operazioni di prima trasformazione indispensabili alle esigenze produttive, consistenti nelle attività di **lavaggio, defoliazione, cernita, assortimento, mondanatura, essiccazione, taglio e selezione, polverizzazione delle erbe secche e ottenimento di olii essenziali** da piante fresche direttamente in azienda agricola.

4. E' altresì inclusa nella fase di prima trasformazione indispensabile alle esigenze produttive qualsiasi attività volta a stabilizzare e conservare il prodotto destinato alle fasi successive della filiera.
5. La coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali, sono considerate attività agricole, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
7. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto la vendita al consumatore finale e le attività successive alla prima trasformazione che rimangono disciplinate dalle specifiche normative di settore. Sono altresì escluse le preparazioni estemporanee ad uso alimentare, conformi alla legislazione alimentare, che sono destinate al singolo cliente, vendute sfuse e non confezionate, e costituite da piante tal quali, da sole o in miscela, estratti secchi o liquidi di piante. Tali preparazioni sono consentite, oltre ai farmacisti, a coloro che sono in possesso del titolo di erborista conseguito ai sensi della normativa vigente.

mipaft

ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo

Art. 2

Coltivazione, raccolta e prima trasformazione

1. La coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione in azienda delle piante officinali sono consentite all'imprenditore agricolo senza necessità di autorizzazione.
3. Il presente decreto reca principi fondamentali in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai quali le regioni si conformano nell'ambito della rispettiva autonomia normativa. **Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.** In relazione alle medesime materie, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano altresì **la formazione, l'aggiornamento professionale dell'imprenditore agricolo** e l'attività di consulenza aziendale anche attraverso l'utilizzo degli strumenti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo del Consiglio del 17 dicembre 2013.

ART. 3

Prelievo, raccolta e prima trasformazione di piante officinali spontanee

1. In conformità a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ed in particolare dagli articoli 9, 10 e 11 del predetto decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'attività di prelievo delle specie di piante officinali che crescono spontaneamente sui rispettivi territori, in coerenza con le esigenze di conservazione della biodiversità locale.
2. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, disciplina l'attività di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee, nel rispetto del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 ed, in particolare, dell'articolo 12, paragrafo 2, nonché delle specie e delle varietà da conservazione o in via di estinzione di cui alla legge 1° dicembre 2015, n. 194.

ART. 4.

Piano di settore della filiera delle piante officinali

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è adottato il Piano di settore della filiera delle piante officinali, di seguito denominato "Piano di settore", previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Piano di settore individua gli interventi prioritari volti a migliorare le condizioni di coltivazione, di raccolta e di prima trasformazione delle piante officinali, a incentivare lo sviluppo di una filiera integrata dal punto di vista ambientale, a definire forme di aggregazione professionale e interprofessionale capaci di creare condizioni di redditività per l'impresa agricola, nonché a realizzare un coordinamento della ricerca nel settore. Prevede, altresì, specifiche modalità di conversione per la coltivazione delle specie officinali di aree demaniali incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche attraverso l'affidamento a titolo gratuito della conduzione dei terreni.
3. Il Piano di settore è lo strumento programmatico strategico del settore destinato a fornire alle regioni un indirizzo sulle misure di interesse da inserire nei singoli Piani di sviluppo rurale.

ART. 5.

Tavolo tecnico del settore delle piante officinali

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Tavolo tecnico del settore delle piante officinali, con compiti consultivi e di monitoraggio in materia di piante officinali.

I componenti del Tavolo durano in carica tre anni.

2. Il tavolo tecnico del settore delle piante officinali è composto dai rappresentanti del MiPAAF, Ministero Salute, Ministero Ambiente, MEF, Agenzia dogane, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni dei produttori, degli importatori e dei trasformatori di piante officinali, dei collegi e degli ordini professionali, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), nonché da una rappresentanza delle Università competenti, della Società botanica italiana, della Società di ortoflorofrutticoltura italiana e della Società italiana di fitochimica e delle scienze delle piante medicinali, alimentari e da profumo.

ART.6

Registri varietali delle specie di piante officinali

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono istituiti i registri varietali delle specie di piante officinali di cui all'articolo 1, comma 2, allo scopo di valorizzare le caratteristiche varietali del materiale riproduttivo o di propagazione delle singole specie.
2. Le specie di cui al comma 1 sono classificate in funzione delle caratteristiche riproduttive delle sementi e del materiale di propagazione, in modo da definire le categorie ammesse alla commercializzazione.
3. Il decreto di cui al comma 1 definisce la procedura di certificazione delle sementi, conformemente a quanto previsto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096, individua gli adempimenti richiesti per garantire la tracciabilità del materiale sementiero e di propagazione delle piante officinali e definisce le caratteristiche tecnologiche del materiale ammesso alla commercializzazione.

ART. 7

Marchi collettivi di qualità delle piante officinali

1. Le Regioni, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possono istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera delle piante officinali.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha facoltà di proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare a livello regionale, interregionale o di distretto.
3. Al fine di fornire migliori garanzie sulla qualità della pianta coltivata e sugli *standard* qualitativi e di sicurezza del prodotto finito, sono incentivate la diffusione e l'applicazione nelle diverse fasi della filiera delle piante officinali delle *Good Agricultural and Collection Practice (GACP)*.

ART. 10 - Abrogazioni

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793.
3. Il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 3.
4. Alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 sono abrogati;
 - b) all'articolo 8, primo comma, le parole "agli artt." sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo" e le parole "e 7" sono soppresse.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Alberto Manzo

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
E-mail: a.manzo@politicheagricole.it**

mipaft

ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo